|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 151 del 25/01/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc157094496)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc157094497)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc157094498)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc157094499)

[Modifiche al programma gare del 28/01/2024 2](#_Toc157094500)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc157094501)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 3](#_Toc157094502)

[ERRATA CORRIGE 7](#_Toc157094503)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 264 del 25.01.2024 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU n. 295/AA della FIGC, inerente i provvedimenti disciplinari della Procura Federale

**CIRCOLARE N. 47 DEL 25.01.2024**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la copia della circolare n. 11-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente per oggetto:

***“Certificazione Unica 2024”***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**INDIRIZZO E-MAIL**

**Si comunica che l’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Marche è variato in:**

[**cr.marche01@lnd.it**](mailto:cr.marche01@lnd.it)

Si invitano le Società a prenderne buona nota

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai/alle seguenti calciatori/trici:

**GIANNINI NICOLA nato 25.07.2008 CLUENTINA CALCIO**

## Modifiche al programma gare del 28/01/2024

**CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

Visti gli accordi societari la gara AURORA TREIA/F.C. SAMBENEDETTESE inizia alle **ore 15,00.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

PROMOZIONE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 25/01/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TARQUINI MATTEO | (APPIGNANESE) |  |  |  |

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCCIARINI LORENZO | (U.S. FERMIGNANESE 1923) |  |  |  |

PRIMA CATEGORIA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 25/01/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/ 2/2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLFERINI SANDRO | (FILOTTRANESE A.S.D.) |  |  |  |

Per comportamento non regolamentare.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE A - 3 Giornata - A | | | | | ACCADEMIA GRANATA L.E. | - REAL METAURO 2018 | 4 - 1 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 25/01/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RICCI DIEGOFELICE | (REAL METAURO 2018) |  |  |  |

IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

Angelo Castellana Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 148 – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2024

# La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 23 gennaio 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 33/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione del 23 gennaio 2024,

a seguito del reclamo n. 33 promosso dalla A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE in data 11/01/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica del calciatore LUCA CIARRAMITARO per 3 (tre) giornate applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 140 del 10/01/2024,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al calciatore LUCA CIARRAMITARO la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate *“ per aver calpestato sul basso ventre un calciatore già a terra a seguito di un precedente contrasto di gioco. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD ELPIDIENSE CASCINARE chiedendo l’annullamento della sanzione o la riduzione della stessa rapportandola alla effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha motivato la sua richiesta, sostenendo che l’accaduto non sia riconducibile alla condotta violenta prevista e punita dell’articolo 38 CGS in quanto si sarebbe trattato di un fatto involontario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La corte ritiene che la sanzione vada ridotta a due giornate di gara in quanto, a suo giudizio, dalla lettura del referto di gara non si evince che nell’occasione sia stata messa in atto la fattispecie della condotta violenta disciplinata dall’articolo 38 CGS.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore LUCA CIARRAMITARO a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 25 gennaio 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 34/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione del 23 gennaio 2024,

a seguito del reclamo n. 34 promosso dalla A.S.D. CAMERANO CALCIO in data 15/01/2024 avverso la sanzione sportiva dell’inibizione del dirigente EMANUELE BATTISTONI fino al 10/03/2024 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 10/01/2024,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al dirigente EMANUELE BATTISTONI la sanzione della inibizione fino al 10/03/2024 in quanto “ *Espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, reiterava nella condotta ingiuriosa da dietro la rete di recinzione per tutta la durata residua della gara. Art. 36, co. 2, sub a, C.G.S.”.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento la ASD CAMERANO CALCIO, la quale ha chiesto una riduzione della sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 53, comma 1, C.G.S. prescrive: “*Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. “* e l’art. 76 comma 3 C.G.S. prevede: *“ Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale … “.*

Pertanto il presente reclamo inviato a mezzo raccomandata con AR va dichiarato inammissibile; a mero titolo di trasparenza giuridica si evidenzia che la decisione del Giudice Sportivo si appalesa corretta in quanto il comportamento messo in atto dal dirigente, come descritto nel rapporto di gara che ai sensi dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti, rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 sub a) C.G.S. richiamata nel provvedimento del Giudice Sportivo il quale prevede in tali ipotesi la sanzione minima di 2 mesi di inibizione.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CAMERANO CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2024.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 25 gennaio 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 35/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione del 23 gennaio 2024,

a seguito del reclamo n. 35 promosso dalla A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE in data 11/01/2024 avverso la decisione di disporre la ripetizione della gara per impraticabilità del terreno di gioco emessa dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 10/01/2024,

- letto il reclamo e le memorie difensive depositate dalle parti;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha disposto la effettuazione della gara del 7/1/2024 VALFOGLIA – UNIONE CALCIO PERGOLESE non essendo stata la stessa disputata per impraticabilità del terreno di giuoco.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD UNIONE CALCIO PERGOLESE chiedendo che il provvedimento impugnato venisse riformato e che venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara alla società VALFOGLIA.

Tale richiesta è stata motivata con una ricostruzione dell’accaduto che indicherebbe una responsabilità della società VALFOGLIA nella non effettuazione della gara*“ a causa di negligenza riconducibile alla società prima nominata. “.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La lettura del rapporto arbitrale che ai sensi dell’articolo 61 CGS fa piena prova dei fatti accaduti e il comportamento dei tesserati impone la reiezione del reclamo in quanto in esso si legge: “ *NON INIZIATA per impraticabilità del terreno di gioco “ vedere su varie” IN CONCORDANZA CON IDUE CAPITANI DATE LE NUMEROSE POZZANGHERE CHE IMPEDIVANO LA PRATICABILITA’ DEL CAMPO LA PARTITA NON E’ INIZIATA.* “.

Tale attestazione non consente altre interpretazioni rispetto a quanto accaduto e pertanto il reclamo va respinto.

Va qui ricordato che nella Guida Pratica dell’AIA del Regolamento del Giuoco del Calcio alla quale l’arbitro deve attenersi come previsto dall’art. 64 delle NOIF alla Regola 1 punto n. 2 - Impraticabilità del terreno di gioco - è previsto: “ 1*) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. “.*

Alla luce di tale disposizione e di quanto scritto dal direttore di gara nel suo rapporto la decisione assunta dal Giudice Sportiva risulta corretta, non essendo emersa nell’accaduto la responsabilità della società VALFOGLIA.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2024.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 25 gennaio 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 36/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione del 23 gennaio 2024,

a seguito del reclamo n. 36 promosso dalla A.S.D. UNION PICENA in data 18/01/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica del calciatore ANDREA MORRA per 3 (tre) giornate applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 17/01/2024,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al calciatore ANDREA MORRA la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate *“per aver colpito con un pugno un avversario senza creare conseguenze “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD UNION PICENA CALCIO, chiedendo l’annullamento della sanzione o la riduzione della stessa rapportandola alla effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha motivato la sua richiesta, sostenendo che l’accaduto non sia riconducibile alla condotta violenta prevista e punita dell’articolo 38 CGS in quanto si sarebbe trattato di un fallo messo in atto in una azione di gioco.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La corte ritiene che la sanzione vada ridotta a due giornate di gara in quanto, a suo giudizio, dalla lettura del referto di gara non si evince che nell’occasione sia stata messa in atto la fattispecie della condotta violenta disciplinata dall’articolo 38 CGS, ma si sia trattato di un fallo commesso durante un’azione di gioco.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore ANDREA MORRA a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 gennaio 2024.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 25 gennaio 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

A seguito di rettifica arbitrale, l’ammonizione e conseguente squalifica per 1 gara per recidività in ammonizione comminata nel CU n. 150 del 24.01.2024 al calciatore SANTI GIANMARCO, tesserato con la soc. U.S. Fermignanese 1923, deve ritenersi revocata con effetto immediato; al contempo, nel presente CU, viene inserito, fra i calciatori ammoniti LUCCIARINI LORENZO, tesserato con la medesima suddetta Società.

Per un disguido tecnico, nel CU n. 150 del 24.01.2024, non è comparsa la squalifica per 1 gara del calciatore TARQUINI MATTEO, tesserato con la soc. Appiganese, tale sanzione viene inserita nel poresente Comunicato Ufficiale.

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

A seguito di rettifica arbitrale l’inbizione fino al 07.02.2024, comminata nel CU n. 150 del 24.01.2024 al sig. CEPPI NICOLO’, dirigente della società Filottranese, deve ritenersi revocata con effetto immediato; al contempo, nel presente CU, viene inserito fra i dirigenti inibiti il sig. SOLFERINI SANDRO, tesserato con la medesima suddetta Società.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 05/02/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 25/01/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |